Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 12/06/2020

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 8.04.2020, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.197,00 a titolo di quota parte non maturata degli oneri previsti in contratto, oltre spese legali.
Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce la non rimborsabilità delle spese di istruttoria aventi natura up front e si rende disponibile, al fine di transigere la controversia, a rimborsare al ricorrente la somma di € 954,76, inclusiva di spese del ricorso ed interessi legali.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
2. Il Collegio rileva che sebbene l'odierna resistente non formuli un'espressa eccezione al riguardo, dalle evidenze in atti risulta che il contratto oggetto della presente controversia sia stato oggetto di cessione nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti ad altra società, la quale avrebbe acquisito la titolarità e gestione del rapporto di che trattasi.

Sul punto si osserva che il Collegio di Coordinamento con la Decisione n. 6816/18 ha stabilito che, una volta intervenuta la cessione disposta con la cartolarizzazione, il debitore ceduto, il quale abbia estinto il finanziamento in data successiva al perfezionamento della cartolarizzazione, possa convenire innanzi all'ABF unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebito, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria.
In proposito si ha presente che con decisione 26031/2018 il Collegio di Palermo ha fissato il seguente principio di diritto:
"Nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto".
Nel caso di specie sono presenti in atti il conteggio estintivo e la quietanza liberatoria emessi dalla società veicolo con indicazione, per il rimborso del saldo, di un iban alla stessa intestato; peraltro, le difese della resistente sono volte a ottenere una risoluzione bonaria della controversia, mediante offerta al ricorrente di una somma di denaro e risultano dunque incompatibile con la circostanza che l'intermediario si sia spogliato della titolarità del rapporto.
3. Il resistente si offre disponibile a rimborsare la somma di € 931,18 a titolo di commissione rete distributiva, oltre interessi legale ed € 20,00 quale spese di presentazione del ricorso.
4. Quanto alla commissione istruttoria, il Collegio ne riconosce la natura up front e, dunque, il diritto del ricorrente ad ottenerne il rimborso secondo la curva degli interessi.
5. Ciò premesso le richieste del ricorrente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	5,85%					
Denominazione		% rapportata al TAN	37,89%					
spese d'istruttoria				450,00 €	Up front	170,50 €		170,50 €
commissioni rete distributiva				2.556,00 €	Recurring	1.512,30 €	581,12 €	931,18 €
0				0,00 €		0,00 €	931,18 €	-931,18 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
			Totale					170,50 €

6. L'intermediario è tenuto alla restituzione della somma di € 170,50.
7. La domanda di ristoro delle spese legali non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 170,50.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI